ACER BOLOGNA Protocollo N°: 0010827/22 Del: 21/04/2022



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Acer Bologna

PARTE GENERALE



INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

- 1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche
- 1.2. Le Persone soggette al D.Lgs. 231/2001
- 1.3 I criteri d'imputazione oggettiva: l'interesse e il vantaggio
- 1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto
- 1.5. Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "reati presupposto")
- 1.6 I criteri di imputazione soggettiva. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

2. IL MODELLO DI ACER BOLOGNA

- 2.1 Descrizione dell'ente
- 2.2 Gli organi statutari
- 2.3 La struttura organizzativa
- 2.4. L'adozione del Modello da parte dell'Ente
- 2.5 La struttura del Modello
- 2.6 Approvazione, modifiche e aggiornamenti del Modello
- 2.7 I documenti connessi al Modello
- 2.8 La diffusione del Modello organizzativo
- 2.8.1 Destinatari
- 2.8.2 Formazione ed informazione del personale
- 2.8.3 Informazione ai Terzi

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione
- 3.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza
- 3.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza



- 3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 4.1 Principi generali
- 4.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- 4.3 Soggetti sottoposti al sistema disciplinare
- 4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti
- 4.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti
- 4.6 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Revisori
- 4.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

5. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E IL "SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

- 5.1 La normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
- 5.2 I rapporti tra il sistema anticorruzione e trasparenza ed il sistema 231

6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DELLA LEGGE 179/2017

- 6.1. La Legge 30 novembre 2017, n. 179
- 6.2. Il sistema di segnalazioni whistleblowing adottato da ACER BOLOGNA



1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", entrato in vigore il 4 luglio successivo, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, anche collettivamente, indicati come "Enti" e singolarmente "Ente") ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti connessa al compimento, in forma consumata o tentata, di alcuni reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. "sottoposti").

In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., è la persona fisica che compie materialmente l'illecito penale, tuttavia, tramite il Decreto, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità dell'Ente che, benché definita "amministrativa" dal Decreto stesso, presenta taluni caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Tale responsabilità degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima, mirando a coinvolgere il patrimonio degli Enti o la regolare attività degli stessi per la punizione di taluni illeciti penali i quali sono espressamente e tassativamente indicati nel Decreto (o in altre leggi speciali), e costituiscono pertanto un *numerus clausus*, benché in continua espansione ad opera del legislatore (i c.d. "Reati Presupposto").

4



L'autonomia della responsabilità dell'Ente presuppone che essa sussista anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e/o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità in capo all'Ente ai sensi del Decreto, si prevede che i Reati Presupposto siano commessi, anche solo parzialmente, "nell'interesse o a vantaggio" dell'Ente medesimo da parte di determinati soggetti.

1.2. Le Persone soggette al D.Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art 5. del Decreto i soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- a) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i "Soggetti Apicali");
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i "Soggetti Sottoposti").

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche "quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori".

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



1.3 I criteri d'imputazione oggettiva: l'interesse e il vantaggio

Le sanzioni amministrative possono essere applicate alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità dell'Ente nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

L'interesse e il vantaggio rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità.

- **INTERESSE**: ai fini della sussistenza di tale presupposto oggettivo occorrerà compiere una *valutazione ex ante* volta a verificare se il reato si colloca all'interno di una politica d'impresa finalizzata a raggiungere determinati risultati attraverso condotte illecite poste in essere da soggetti apicali o sottoposti (es. prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso).
- VANTAGGIO: tale requisito ha una connotazione essenzialmente oggettiva; viene accertato attraverso una *verifica ex post* sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. Corrisponde alla concreta acquisizione di un'utilità per l'ente dalla commissione dell'illecito che però non deve necessariamente trattarsi di un beneficio di carattere economico.

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o con il fondo comune.



Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il **numero delle quote** (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione".

L'articolo 12, D.Lgs. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	 L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	 Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero



Riduzione	Presupposti
	- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	 Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) <u>Le sanzioni interdittive</u>

Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 231/2001, ossia:

- "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative";

 ovvero
- "in caso di reiterazione degli illeciti".

8



Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le **condotte riparatrici** previste dall'articolo 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Si precisa che con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è stata aumentata la durata delle sanzioni interdittive per i reati di:

- concussione;
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;

Bacer azienda casa emilia-romagna

- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- istigazione alla corruzione.

In particolare, è stato previsto (art. 25, comma 5 D.Lgs. 231/01) che la durata delle sanzioni interdittive non possa essere, nel caso di commissione del reato da parte di soggetti apicali, inferiore a quattro anni e superiore a sette anni, mentre nell'ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti, inferiore a due anni e superiore a quattro anni.

È stata però prevista (articolo 25, comma 5-bis D.lgs. 231/01) la possibilità di tornare alla durata ordinaria delle sanzioni interdittive nel caso in cui l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia **efficacemente adoperato** per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e le spese sono a carico dell'Ente.

1.5. Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "reati presupposto")

In base al D.Lgs. 231/2001 l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore nel Decreto stesso o previsti da leggi specifiche.



Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate nell'allegato "Elenco dei reati presupposto" del presente Modello.

Reati commessi all'estero

La responsabilità amministrativa degli Enti può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Per quanto attiene al requisito della "territorialità" del Reato Presupposto dal quale può derivare la responsabilità dell'Ente, va precisato che possono essere ritenute responsabili *ex* D.Lgs. 231/2001 tanto società italiane quanto società straniere purché sussista la giurisdizione italiana in relazione al reato a loro imputabile secondo i criteri stabiliti dal Decreto.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 231/2001 l'Ente che ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a Reati Presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal D.Lgs. 231/2001.

Fatte salve ulteriori specifiche ipotesi, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente "italiano" per reati commessi all'estero sono più precisamente i seguenti:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- che, nell'eventualità in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, tale richiesta sia formulata anche nei confronti dell'Ente;
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione dei reati presupposto del Decreto, o anche nelle forme di tentativo degli stessi, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).



1.6 I criteri di imputazione soggettiva. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione in quanto ciò che si rimprovera all'ente è il fatto di non aver adottato misure cautelari atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da soggetti apicali, sia da soggetti sottoposti.

In particolare, nel caso di <u>reati commessi da soggetti apicali</u>, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua **efficace attuazione** da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle <u>caratteristiche del Modello</u>, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;



e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora il <u>reato venga commesso dai soggetti sottoposti</u>, l'art. 7 prevede che "L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" mentre "è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.".

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta **misure idonee**:

- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si precisa che l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da soggetti apicali e/o sottoposti.



2. IL MODELLO DI ACER BOLOGNA

2.1 Descrizione dell'ente

Per inquadrare correttamente l'attività di Acer Bologna, è necessario preliminarmente presentare il gruppo societario nel quale si colloca e del quale è capogruppo.

L'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna è stata istituita con la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24 in data 8 agosto 2001.

Acer è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale e dal codice civile.

Acer svolge le seguenti attività:

- la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
- la gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione;
- la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione.

I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività di Acer anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività.

Acer, inoltre, può svolgere le attività elencate a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, secondo criteri di redditività.

L'azienda è costituita da una sede principale (Piazza della Resistenza 4 - Bologna) e dalle seguenti sedi distaccate:

- ex Bar: Piazza della Resistenza, 5/A-B (Bologna);
- ex URP: Piazza della Resistenza, 5/C-D-E-F (Bologna);
- ex Stamperia (ora Ufficio Casa): Piazza della Resistenza, 1/A-B-C-D (Bologna);

Hacer azienda casa emilia-romagna

- Stamperia: Viale Silvani, 1/C (Bologna);

Ced-SI: (Galleria San Felice) Via San Felice 129/G-H-I (Bologna);

- Archivio San Felice: Via San Felice 127/C (Bologna);

- Sede Imola: Via Manfredi, 2/A-B Imola.

Il Gruppo ACER è composto dalla società controllante Acer Bologna e dalle società controllate (Acer Servizi

S.r.l. ed Acer Pro.m.o.s. S.p.a.) svolgenti attività strumentali alla capogruppo.

Si precisa che:

- la società Acer Servizi S.r.l., costituita nel 2002 e prorogata fino al 31/12/2030, ha per oggetto sociale

la valorizzazione di patrimoni immobiliari propri o conferiti da Acer Bologna;

- la società Acer Programma di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria S.p.A., in sigla Acer Pro.m.o.s.

S.p.A., è stata costituita in data 23 dicembre 2015, ai sensi degli artt. 2325 e successivi del codice

civile, quale società per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico (51% di Acer

Bologna) in una logica di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI).

Il presente modello è adottato da Acer Bologna.

L'Acer è dotata di uno Statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della legge istitutiva.

Lo Statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Acer e, in particolare, definisce

le attribuzioni e il funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del compenso dei membri del

Consiglio di Amministrazione nonché le forme di partecipazione degli utenti alla gestione dell'Acer. Lo Statuto

prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento dell'Acer, prevedendo che queste

determinazioni siano assunte dalla Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti la

maggioranza dei due terzi del valore dell'Acer.

2.2 Gli organi statutari

Per quanto riguarda gli organi statutari, sono organi dell'Acer:

a) la Conferenza degli Enti;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Bacer

Conferenza degli Enti

La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:

- a) il Sindaco Metropolitano, o suo delegato, che la presiede;
- b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

Le deleghe possono essere rilasciate nel rispetto dello statuto dei singoli enti e dell'ordinamento degli enti locali.

Consiglio di Amministrazione

L'Acer è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti.

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Acer, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore Generale e dei Dirigenti.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due nominati dalla Conferenza degli Enti.

2.3 La struttura organizzativa

Per quanto concerne i dettagli dell'organizzazione si rinvia all'organigramma dell'ente, allegato alla presente parte generale.

2.4. L'adozione del Modello da parte dell'Ente

Attraverso l'adozione del presente Modello, Acer Bologna intende in particolare:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;



- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Acer Bologna ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- confermare che Acer Bologna non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui l'ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività dell'ente;
- assicurare che vi sia consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni del Modello dell'importanza di esse e delle conseguenze negative che potrebbero derivare all'ente dalla violazione del Modello;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire la commissione di illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo soprattutto, ma non solo, sulle aree sensibili, anche attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

Acer Bologna ha redatto ed adottato per la prima volta il Modello *ex* D.Lgs. 231/2001 nel 2016. Nell'anno 2021, l'ente ha avviato un progetto finalizzato all'aggiornamento del proprio Modello e, quindi, alla predisposizione del presente documento.

2.5 La struttura del Modello

Il Modello è costituito dalla presente "Parte Generale", che contiene i principi cardine dello stesso, una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e dalle "Parti Speciali", riferite alle singole categorie di reato previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, considerati come applicabili e rilevanti (anche solo astrattamente) per Acer Bologna.

2.6 Approvazione, modifiche e aggiornamenti del Modello

L'adozione del modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione che lo approva con apposita delibera da comunicare alla Conferenza degli Enti per ratifica.



Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza anche in merito alle successive integrazioni e modifiche del Modello.

L'aggiornamento del Modello si rende necessario in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative;
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- di cambiamenti organizzativi della struttura aziendale o dei settori di attività dell'ente.

2.7 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello:
- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'ente nelle aree a rischio reato (i.e. organigrammi, ordini di servizio, job description, mansionari, funzionigrammi, etc.);
- il sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle aree a rischio reato.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

2.8 La diffusione del Modello organizzativo

2.8.1 Destinatari

In conformità a quanto previsto dal Decreto ed in considerazione altresì della struttura organizzativa dell'ente, il presente Modello prevede quali destinatari dello stesso (di seguito anche i "Destinatari"):

- i componenti degli organi sociali;



- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti gli esponenti aziendali (dirigenti e dipendenti), a prescindere dall'inquadramento contrattuale;
- tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- i soggetti esterni che agiscono su mandato, su incarico o in rappresentanza dell'ente, ecc. in forza di specifiche clausole contrattuali.

2.8.2 Formazione ed informazione del personale

È obiettivo dell'ente garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita da Acer Bologna in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, viene definito uno specifico piano di formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso l'attestazione delle presenze. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Acer Bologna. Il Modello è disponibile nella rete intranet aziendale e diffuso via mail al momento dell'adozione a tutti i destinatari. I nuovi assunti vengono invitati a prendere visione del Modello pubblicato sul sito internet aziendale e nel contratto di assunzione dichiarano di averne preso visione, di impegnarsi all'osservanza del medesimo e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dalla violazione.



- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure anche informatiche (es. condivisione di slide, e-mail di aggiornamento, condivisione di documenti nello sharepoint aziendale, strumenti di autovalutazione, test di verifica dell'apprendimento), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'ente;
- specifiche informative in occasione di ogni aggiornamento.

2.8.3 Informazione ai Terzi

Acer Bologna prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con l'ente rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners (di seguito, per brevità, i "Terzi").

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di Acer Bologna del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. L'ente invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e del Modello presenti sul sito web.

Nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di Acer Bologna, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, di impegnarsi all'osservanza del medesimo e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dalla violazione.

20



3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Secondo le disposizioni del Decreto, la giurisprudenza, la dottrina, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ovvero all'Organo Amministrativo. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

<u>Professionalità</u>

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.



Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Il soggetto che ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e deve avere le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo e rispetto ai quali non vi siano, in generale, motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal Consiglio di Amministrazione sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui l'Organo di Vigilanza resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Acer Bologna ha optato per un Organismo di Vigilanza monocratico incaricando un soggetto esterno all'ente (un professionista con competenze giuridiche ed in materia di responsabilità amministrativa degli enti).

Tale scelta garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

L'individuazione del soggetto è avvenuta a seguito di procedura comparativa dei *curricula vitae* ricevuti in risposta all'avviso di manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza") che viene trasmesso al Consiglio di amministrazione per presa visione.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento



degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto. Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale con obbligo di rendiconto. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e da questo approvate. L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'Ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

3.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia da parte dell'Organismo formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza.

Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV, possibile per giusta causa, è atto del Consiglio di Amministrazione di concerto con la Conferenza degli Enti.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi a titolo esemplificativo:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'OdV per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p.

23



3.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- b) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- c) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, ad esso addebitabile, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d) una sentenza di condanna passata in giudicato, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- e) una sentenza di condanna passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- f) la violazione del dovere di riservatezza relativo all'identità delle funzioni aziendali che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello.
- g) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- h) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

3.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare l'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- individuare e proporre all'Organo amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

24



- verificare che le proposte di aggiornamento e di modifica formulate siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari,
 fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli Organi dell'Ente, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente
 Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello nonché per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti e informazioni aziendali;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo.

Per conseguire le proprie finalità, l'Organismo di Vigilanza può coordinare la propria attività con quella svolta dal Collegio dei revisori e dal RPCT.



3.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Acer Bologna ai sensi del Decreto.

L'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 all'interno di Acer Bologna, o comunque relativa a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del Modello, del Codice Etico e con eventuali altri regole di condotta adottate dall'ente.

Le segnalazioni dei reati di rilevanza 231 e delle violazioni del Modello devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e devono offrire il maggior numero di elementi al fine di consentire all'OdV di effettuare le dovute verifiche.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra indicate, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano Acer Bologna o i componenti degli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;



- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato;
- i mutamenti nelle aree a rischio reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- copia dei verbali delle riunioni degli organi sociali.

Potranno inoltre essere individuati ulteriori flussi informativi da trasmettere all'OdV.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e di facilitare il flusso di comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, è stato istituita una casella di posta elettronica dedicata (organismodivigilanza@acerbologna.it) con accesso riservato al solo OdV.

3.6.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo all'Organo amministrativo, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà a sua volta chiedere di essere sentito dall'organo amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- al termine di ogni riunione periodica, i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale



fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio dei Revisori qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.



4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. Le regole previste nel Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe, pertanto l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 l'Ente conformerà il sistema disciplinare previsto dal CCNL al disposto normativo del citato Decreto 231/2001.

I principi e le regole contenute nel Modello si integrano quindi con quelle del "Sistema Sanzionatorio" adottato dal Consiglio di Amministrazione.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni a ciò preposte e delegate.

4.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione
 o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il



controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello;
- con riferimento alla disciplina del *whistleblowing*, mancato rispetto delle misure di tutela del segnalante o effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rilevano infondate.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- gravità della inosservanza;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- conseguenze in capo all'Ente;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione; la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per L'Ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.



4.3 Soggetti sottoposti al sistema disciplinare

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

4.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti non Dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL per i dipendenti delle aziende, ente ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Violazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Sanzioni

Le sanzioni irrogabili da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

il rimprovero verbale;

Bacer
azienda casa emilia-romagna

- il rimprovero scritto;

- la multa non superiore a quattro ore di retribuzione;

la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;

- il licenziamento con preavviso;

il licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di *rimprovero verbale* si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle

regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.

Il provvedimento del *rimprovero scritto* si applica in caso di recidiva nelle violazioni, ovvero si adotti,

nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello.

Il provvedimento della *multa* si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero

scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare,

nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico sino ad un massimo di 10 giorni

si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni

all'Ente e di esporlo a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di

infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Il provvedimento del *licenziamento con preavviso* si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle

attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle

procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei

reati sanzionati dal Decreto.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle

attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme

interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto,

leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non

consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.



Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione
 o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello
 stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e
 all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

4.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.02.10, richiamato in via analogica, e da eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

<u>Violazioni</u>

Costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero

impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;

omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti e circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;

inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa; mancata formazione e/o mancato aggiornamento del personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure.

Sanzioni

- Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 7 del CCNL anzidetto;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

La sanzione pecuniaria potrà essere comminata nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello.

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione potrà essere comminata nel caso di gravi e reiterate violazioni di una o più prescrizioni del Modello.

Il provvedimento del *licenziamento con preavviso* potrà essere comminato in caso di grave e reiterata violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento.

Il provvedimento del *licenziamento senza preavviso* potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali:

la violazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione

34



fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.
- in generale, sono comunque considerate comportamento doloso o gravemente colposo le violazioni gravi reiterate delle prescrizioni contenute nel presente modello da parte del dirigente.

4.6 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Revisori

Violazioni

Le violazioni commissibili da parte degli Amministratori o dei Revisori possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

Sanzioni

La violazione delle regole del presente modello da parte degli Amministratori o dei Revisori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nel precedente punto:

- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 30.000,00;
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'Ente.



L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano, ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale dell'8/08/01 n. 4, alla Conferenza degli Enti su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il *fumus* di un'avvenuta infrazione. La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza degli Enti. Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'Ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

4.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dall'Ente. A tal fine è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi, richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.



5. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E IL "SISTEMA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"

5.1 La normativa in materia di anticorruzione e trasparenza

Dopo oltre dieci anni dall'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», meglio nota come legge Anti-corruzione; tale legge ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano un sistema organico di repressione e prevenzione della corruzione, attraverso un innalzamento delle pene edittali, la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, la previsione di rigide regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa.

Tra gli strumenti di contrasto alla corruzione, la Legge 190 ha previsto, da un lato, il Piano Nazionale Anticorruzione (il "PNA"), che viene predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") e, dall'altro, i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (i "PTPC"), che sono documenti di natura programmatica che definiscono la strategia di prevenzione della corruzione nell'ambito del singolo ente, sulla base di una preliminare analisi dell'organizzazione, delle regole e delle prassi di funzionamento dello stesso, in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo, nel rispetto delle indicazioni fornite dal PNA.

Viene in rilievo in questo quadro anche il D.Lgs. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") il quale, anche in un'ottica di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, prevede l'adempimento specifici agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 "Ambito soggettivo di applicazione" (come introdotto dal D.Lgs. 97/2016) prevede che la medesima disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) si applichi, tra gli altri, anche agli enti pubblici economici.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, ha previsto che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTCP, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".



5.2 I rapporti tra il sistema anticorruzione e trasparenza ed il sistema 231

La Legge Anticorruzione ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono due strumenti volti alla lotta contro la corruzione, sotto differenti angolazioni che si completano tra loro.

A tal proposito, è il PNA che sin dal principio ha delineato le integrazioni tra la Legge 190/2012 ed i Modelli ex D.Lgs. 231/2001: "(...) Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/12, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente".

Gli ambiti di applicazione della Legge Anticorruzione e del Decreto 231, infatti, non coincidono e, nonostante siano finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e protocolli di controllo, nonché ad esonerare da responsabilità i membri degli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, divergono in particolare in relazione alla tipologia di illeciti da prevenire e al loro effetto per gli enti.

Come noto, il D.Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di queste (art. 5 del Decreto). La Legge 190/2012 è volta, invece, a prevenire anche reati commessi a danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il D.Lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La Legge 190/2012, ad avviso dell'ANAC, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice Penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (ANAC - Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»).



Nel 2017 l'ANAC, con la delibera n. 1134 dell'8 novembre, ha emanato nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, con le quali ha confermato la natura integrativa delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza rispetto al modello D.Lgs. 231/2001.

Acer Bologna si è dotata dall'anno 2016 del Modello di organizzazione, gestione e controllo, con correlata nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, quale ente pubblico economico, ha altresì provveduto, dall'anno 2016 ad elaborare ed approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge 190/2012.

In conformità con quanto stabilito nella Legge Anticorruzione, Acer Bologna, ha individuato la figura del RPCT nel Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico che è stato ritenuto essere il più idoneo a svolgerne adeguatamente le relative funzioni, in considerazione della profonda conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento di ACER e dell'autonomia ed indipendenza delle funzioni ricoperte in relazione alle aree a maggior rischio corruttivo.

Sino ad oggi, ACER BOLOGNA ha deciso, avvalendosi della facoltà discrezionale concessa dalla L. 190/2012, di mantenere il PPCT e il proprio Modello 231 distinti tra loro, pur impostandoli secondo una logica comune di fondo ed adeguati rimandi, di modo che l'uno completi ed integri l'altro.

Inoltre, secondo la stessa logica, ACER BOLOGNA ha altresì deciso di costituire un ponte saldo tra RPCT e Organismo di Vigilanza, i quali agiscono sinergicamente e tramite continuativa collaborazione.

Acer Bologna si pone infatti come obiettivo la progressiva integrazione tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ed il presente Modello.

Acer Bologna ha inoltre attribuito, i compiti di attestazione dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi della delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018 (e della specifica delibera che viene emanata annualmente) all'Organismo di Vigilanza in funzione analoga OIV.



6. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DELLA LEGGE 179/2017

6.1. La Legge 30 novembre 2017, n. 179

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. "Legge sul Whistleblowing") ha previsto una serie di importanti novità andando a modificare e ad ampliare, estendendola anche al settore privato, la tutela prevista dalla Legge 190/2012 per il lavoratore pubblico dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro.

Da un lato, la novella legislativa, ha modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" prevedendo che il dipendente pubblico che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Dall'altro lato, la Legge 179/2017 ha previsto rilevanti modifiche al D.Lgs. 231/2001 (all'art. 6 del Decreto) e introdotto specifiche disposizioni regolanti eventuali violazioni del Modello, riconoscendo a tutti i soggetti, apicali e sottoposti, il ruolo di segnalante - come tale destinatario di particolari tutele - che viene perciò esortato ad attivarsi per denunciare eventuali illeciti posti in essere da altri e di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa.

La Legge sul *Whistleblowing* ha così imposto agli Enti dotati di un Modello 231 di prevedere, all'interno di esso, sistemi e procedure che permettano ai Destinatari di segnalare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza, senza timore di ripercussioni di qualsivoglia natura.

In particolare, la Legge definisce:

- gli aspetti di tutela del dipendente che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla



segnalazione;

 la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Quanto all'<u>oggetto della segnalazione</u>, che deve essere "circostanziata", la Legge 179/2017 precisa che deve trattarsi di:

 condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

oppure

violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente.

6.2. Il sistema di segnalazioni whistleblowing adottato da Acer Bologna

Acer Bologna, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di *whistleblowing* nel rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001 secondo le modifiche apportate dalla Legge 179/2017.

Pertanto, Acer Bologna:

- ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (art. 2 Legge 179/2017);
- ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano al dipendente che nell'interesse dell'integrità dell'ente, di presentate segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1 Legge 179/2017);
- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato;
- ha previsto, nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Bacer
azienda casa emilia-romagna

Sono stati previsti i seguenti canali di segnalazione:

- piattaforma informatica OpenWhistleblowing 2.1.1 accessibile dal sito web istituzionale;

indirizzo mail dell'OdV organismodivigilanza@acerbologna.it.

La piattaforma informatica adottata garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, il contenuto delle

segnalazioni e la relativa documentazione.

È infatti dovere precipuo del destinatario della segnalazione adottare ogni misura volta ad assicurare la

riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e la protezione dei dati del

segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le modalità di funzionamento e di gestione delle segnalazioni sono disciplinate dal "Regolamento di disciplina

della procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità whistleblowing" adottato da Acer Bologna prot. n.

20868 del 2.08.2019 a cui si rimanda per maggior dettaglio.

Si sottolinea che Acer Bologna adotta una politica di non ritorsione o discriminazione nei confronti del

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il segnalante non può

infatti essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa

avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione

di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC

informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi

di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza (art. 1 Legge 179/2017).

Si precisa che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione (di

condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o di violazioni del Modello, art. 2 Legge 179/2017) può

essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che

dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sono, infine, previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi

effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, in conformità con quanto previsto dal

sistema disciplinare per mancata osservanza del Modello.



ELENCO REATI PRESUPPOSTO



Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unone Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
- (1) Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

REATI

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Articolo 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.



4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall'art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

REATI

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater*, cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Articolo 24-ter

Delitti di criminalità organizzata (1)

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.



- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- Associazione per delinquere (416 cod. pen);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis cod. pen.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
 l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
 309;
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

REATI

- Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);



- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Articolo 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2). La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale (3).
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (4).
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (5).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (6).
- (1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- (2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- (3) Periodo inserito dall'articolo 5 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
- (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- (5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- (6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.



- Peculato (art. 314 comma 1 cod. pen.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 cod. pen.) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;*
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- **Pene per il corruttore** (art. 321, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis, cod. pen.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.).

Articolo 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
- (2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99



- (3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99
- (4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99
- (5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Articolo 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

REATI

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);



- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.).

Gli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono altresì responsabili per i seguenti reati (art. 12, legge n. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 cod. pen.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.).

Articolo 25-ter

Reati societari (1) (2)

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da da quattrocento a seicentosessanta quote (9);
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

50



- I) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).
- (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
- (3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.



- (15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis cod.civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis, cod. civ);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

Articolo 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.



- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.);
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-bis cod. pen.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 cod. pen.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 cod. pen.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 cod. pen.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 cod. pen.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter cod. pen.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 cod. pen.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 cod. pen.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 cod. pen.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 cod. pen.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

53



Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

REATI

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis, cod. pen.)

Articolo 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
- (2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199
- (3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
- (4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.



- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, cod. pen.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.);
- **Pornografia minorile** (art. 600 ter, cod. pen.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater, cod. pen.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1, cod. pen.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 guinquies, cod. pen.);
- Tratta di persone (art. 601, cod. pen.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, cod. pen.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis, cod. pen.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies, cod. pen.).

Articolo 25-sexies

Abusi di mercato (1)

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

REATI

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184, TUF;
- Manipolazione di mercato di cui all'art. 185, TUF.

Articolo 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria



in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

REATI

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, cod. pen.).

Articolo 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio (1)

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- (1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

REATI

- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis, cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna



Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
 - (1) Articolo inserito dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

REATI

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).

Articolo 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99



- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a-bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941).

Articolo 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (1)

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

REATO

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, cod. pen.)



Articolo 25-undecies

Reati ambientali (1)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.



- 8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
- (2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- (9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p);
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.),
- **Associazione per delinquere** (comune o mafiosa) finalizzata alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del codice penale (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, cod. pen.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, cod. pen.);
- Violazione delle norme poste a tutela delle acque (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- **Bonifica dei siti** (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, cod. pen.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione delle norme poste a tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis, 6 L. 150/1992);
- Violazione delle norme poste a tutela della cessazione e della riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 549/1993);



- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lgs. 202/2007).

Articolo 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2).

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (3).

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno (4).

- (1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
- (2) Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
- (3) Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
- (4) Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

REATI

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998, aggiunto in data 19.11.2017)

Articolo 25-terdecies

Razzismo e xenofobia (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.



(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

REATI

Propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, cod. pen.);

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le sequenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- (1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

REATI

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13/12/1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13/12/1989, n. 401).

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;



- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la
- sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)
- (1) Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:
- (2) Comma inserito dall'. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- (3) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- (4) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/00);
- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/00);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/00);
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se frode iva ha carattere transazionale ed evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se frode iva ha carattere transazionale ed evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/00);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/00);



- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/00);
- **Compensazione indebita** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) se frode iva ha carattere transazionale ed evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/00).

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando (1)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
- n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
- (1) Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

REATI

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-*quater* DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).



Art. 25-septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale (1)

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- (1) Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

REATI

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura private relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).

Art. 25-duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
 - (1) Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.



<u>REATI</u>

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 Art. 25 D.Lgs. 231/2001

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI

O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001



Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.



- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

Art. 25-*decies*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

all'autorità giudiziaria



1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di uno o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui



agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Art. 2. Legge 23/12/1986, n. 898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti 3.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria 4.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."



Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Art. 317 c.p. Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".



Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;



5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fato offende gli interessi finanziari dell'Unione."

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Art. 314 comma 1 c.p. - Peculato

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi."

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è



punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Si precisa che in relazione ai reati di <u>peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio</u>, introdotti nel catalogo del D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. 75/2020, <u>la responsabilità dell'ente si configura soltanto nel caso in cui "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"</u>.

* * *

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Per una maggiore chiarezza espositiva, è necessario un breve approfondimento sulle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, in giurisprudenza, è stata assunta una nozione oggettiva in relazione alle menzionate qualifiche tale per cui, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto organico con gli enti pubblici, determina la sussistenza della pubblica funzione amministrativa viene determinata in base al contenuto dell'attività svolta dal soggetto.

Quanto alla nozione di **Pubblica Amministrazione**, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi per Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui l'Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni;
- Organi dell'Unione Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze di Polizia (es. Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria);
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,



- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'art. 357 c.p. fornisce la nozione di **Pubblico Ufficiale** affermando che: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

L'art. 358 c.p. fornisce la nozione di **Incaricati di un Pubblico Servizio**: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

2. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)

Il delitto di cui all'art. 377-bis del Codice Penale sanziona la condotta di colui il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante l'impiego della violenza o della minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Si ritiene di trattare e valutare questo reato nella presente Parte Speciale, pur se previsto in un articolo del D.Lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25), per l'affinità del bene giuridico protetto.

Infatti, l'interesse tutelato dall'art. 377-bis c.p. è il corretto svolgimento dell'Attività Giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

L'art. 377-bis si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319-ter c.p. ("Corruzione in atti giudiziari"). La corruzione in atti giudiziari si concretizza infatti sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, di un cancelliere o di un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone.

Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario. Il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. prevede, invece, che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento



penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio. Per la sussistenza del reato di "Corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377-bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia.

3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER ACER BOLOGNA

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili, anche solo astrattamente, nel contesto aziendale di Acer Bologna i seguenti reati:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Si ritiene, invece, che non presentino profili di rischio le seguenti fattispecie di reato:

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 898/1986)



4. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale disciplina i comportamenti cui devono attenersi tutti coloro che operano per Acer Bologna nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (amministratori, dirigenti, dipendenti). I soggetti terzi (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono destinatari delle previsioni contenute nella presente Parte Speciale nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Parte Speciale, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare le fattispecie di reato incluse tra i reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali (o di soggetti terzi come sopra precisato) nell'interesse o vantaggio dell'ente, può sorgere una responsabilità amministrativa in capo ad Acer Bologna;
- fornire le regole di comportamento e le procedure che i soggetti sopra indicati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, dell'Unione Europea o degli Stati esteri.

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, Acer Bologna ha provveduto ad individuare le seguenti "Aree a Rischio Reato".

- la gestione dei rapporti con i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici che si avvalgono delle attività e dei servizi di Acer Bologna anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- la gestione degli adempimenti per l'ottenimento e il conseguente utilizzo di erogazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, il loro impiego e la loro rendicontazione;
- le attività dirette al rilascio o al rinnovo di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.) per l'esercizio delle attività aziendali;



- la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché in occasione di visite ispettive ed accertamenti;
- la tenuta dei rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, amministrativo, del lavoro, tributario e fiscale;
- la gestione degli appalti e degli approvvigionamenti;
- la bollettazione e la gestione degli incassi;
- la gestione degli sfratti;
- la gestione delle acquisizioni e dismissioni patrimoniali non erp;
- la gestione dei flussi finanziari;
- i processi di selezione, assunzione e gestione del personale;
- la progettazione e l'esecuzione di lavori;
- la gestione di omaggi, liberalità, donazioni, ecc.;
- l'accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di regolamenti/procedure/istruzioni operative: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Deleghe e procure**: esistenza di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Tutti i "processi sensibili" ai fini della commissione di reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 di Acer Bologna sono soggetti al rispetto dei suddetti Principi Generali di Controllo.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente - a carico degli esponenti aziendali, in via diretta ed a carico dei terzi destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - i seguenti **obblighi**:



- la stretta osservanza di tutte le norme, regole e procedure che disciplinano l'attività aziendale e, in particolare, di quelle che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e legalità.

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, 25-*decies* del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato sopra menzionate;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere



aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti, sovvenzioni, o mutui agevolati;

- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività svolta dall'ente;
- utilizzare artifizi o raggiri di qualsiasi natura per trarre in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di far ottenere all'ente un ingiusto profitto o contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni a finalità diverse rispetto a quelle per cui sono state ottenute:
- indurre con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci il soggetto chiamato a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- alterare i sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione o intervenire indebitamente sugli stessi.

In relazione a tali divieti, è necessario:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede nello svolgimento di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con soggetti pubblici;
- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, ecc. contenenti solo elementi autentici e accurati;
- che tutta la documentazione diretta alle Pubbliche Autorità sia redatta in modo chiaro, oggettivo ed esaustivo ed autorizzata da un soggetto aziendale dotato di idonei poteri;
- identificare formalmente i soggetti autorizzati a interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione;
- garantire, ogni qualvolta sia possibile, la presenza di almeno due soggetti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- garantire la tracciabilità di ogni operazione relativa alle attività sensibili individuate, anche tramiti appositi supporti documentali che permettono di verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.



8. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

In aggiunta ai principi generali ed alle regole di comportamento sopra individuate, in Acer Bologna sussistono le seguenti misure di prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Codice etico;
- Attività di informazione e formazione sul PTPCT, sul Codice Etico e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Sistema di deleghe e procure;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, Acer Bologna si è dotata dei seguenti presidi specifici di controllo nelle aree a rischio reato sopra individuate:

- Regolamento sulle procedure di selezione e progressione ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna;
- Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento dell'approvazione del presente Modello);
- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Procedura PSG-2 Appalti e approvvigionamenti;
- Procedura PSA-17 Acquisizioni/dismissioni patrimoniali non ERP;
- Procedura PSA-25 Gestione morosità unità escluse da ERP;
- Procedura PSA-22 Locazione e gestione unità commerciali;
- Procedura PST-4 Direzione lavori;
- Procedura PSA-4 Bollettazione e incassi;
- Procedura PSA-12 Gestione bandi assegnazione non ERP;
- Procedura PST-5 Progettazione.

9. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati societari, lo stesso è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;



- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001



Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."



1. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici Art. 615-quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.



Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615-quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.



La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 635-quinquies c.p.



Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di forma elettronica Art. 640-quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Documenti informatici Art. 491-*bis* c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Art. 476 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.



■ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative - Art. 477 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati
 e in attestati del contenuto di atti - Art. 478 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Art. 479 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo.

 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative - Art. 480 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità - Art. 481 c.p.



Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa da privato - Art. 482 c.p.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Art. 483 c.p.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

■ Falsità in registri e notificazioni - Art. 484 c.p.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico - Art. 487 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali - Art. 488 c.p.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Uso di atto falso - Art. 489 c.p.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.



■ Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri - Art. 490 c.p.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti - Art. 492 c.p.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio - Art. 493 c.p.

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa Art. 171, comma 1 lett. a-bis Legge 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle



composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estinque il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore

Art. 171, comma 3 Legge 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;



- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

Art. 171-bis Legge 633/1941

- 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
- 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati



in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

Art. 171-ter Legge 633/1941

- 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;



- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.



5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione Art. 171-septies Legge 633/1941

- 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Art. 171-octies Legge 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 il fatto è di rilevante gravità.

3. INDIVIDUAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER ACER BOLOGNA

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale, all'esito della valutazione dei rischi in relazione alle diverse aree di attività, i reati di cui all'art. 24-bis che si ritengono rilevanti per Acer Bologna, in quanto potrebbe sussistere un profilo di rischio di realizzazione (seppur astratto e/o lieve), sono i seguenti:

- Falsità riguardanti un documento informatico (Art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici, e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);



- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Acer Bologna ha ritenuto, invece, <u>non rilevanti</u> in quanto non sussiste un rischio nemmeno astratto di commissione dell'illecito in relazione alla realtà aziendale ed all'attività svolta, i seguenti reati:

- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale, all'esito della valutazione dei rischi in relazione alle diverse aree di attività, i reati di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 che si ritengono rilevanti per Acer Bologna, in quanto potrebbe sussistere un profilo di rischio di realizzazione (seppur astratto e/o lieve), sono i seguenti:

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2).

Acer Bologna ha, invece, ritenuto <u>non rilevanti</u> in quanto non sussiste un rischio di commissione dell'illecito in relazione alla realtà aziendale ed all'attività svolta, i seguenti reati:

- Art. 171 comma 1 lett. a-bis Legge 633/1941;
- Art. 171 comma 3 Legge 633/1941;
- Art. 171-*ter* Legge 633/1941;



- Art. 171-septies Legge 633/1941;
- Art. 171-octies Legge 633/1941.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Acer Bologna ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001:

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

- Accesso, gestione, utilizzo, protezione e manutenzione dei sistemi informatici e telematici;
- Utilizzo di Internet e della posta elettronica;
- Gestione degli accessi ad opera di terze parti;
- Gestione dei documenti informatici;
- Gestione dei dispositivi di firma elettronica.

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

 Gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati, monitoraggio e controllo dei software installati.

Si precisa che Acer Bologna ha affidato in outsourcing, attraverso apposita convenzione, la gestione ed il coordinamento delle attività ICT, a Lepida S.c.p.A.

Lepida è una Società consortile per Azioni a totale capitale pubblico, partecipata da oltre 440 Soci Pubblici tra cui ACER Bologna e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing".

5. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nelle attività sopra identificate affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi di comportamento e i protocolli preventivi che Acer Bologna è chiamata ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.



6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Acer Bologna in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Acer Bologna:

- ✓ garantisce la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici;
- ✓ garantisce la predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- ✓ regolamenta l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- ✓ predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione delle proprie risorse informatiche;
- ✓ effettua periodici inventari dei software e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

In particolare, è fatto divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente nel sistema informatico dell'ente al fine di alterare e/o cancellare dati o informazioni;
- procurarsi abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- procurarsi, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di



danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- rivelare il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi intercettate;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- tenere condotte dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolare il funzionamento degli stessi;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolare il funzionamento degli stessi;
- utilizzare software o banche dati senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

Acer Bologna ha definito, implementato e diffuso specifici principi di controllo ICT:

- sistemi autorizzativi;
- sistemi di controllo degli accessi;
- identificazione e separazione dei ruoli;
- tracciamento delle attività svolte sui sistemi/sulla rete;
- sicurezza delle operazioni;
- monitoraggio ed esecuzione di verifiche periodiche;
- gestione degli incidenti di sicurezza;
- formazione, addestramento e sensibilizzazione del personale.

In particolare:

- è previsto un sistema di autenticazione che si basa sulla tecnologia Microsoft Active Directory;
- ➤ le password vengono scelte dall'utente e conservate in base a principi di sicurezza e scadono ogni 3 mesi;
- le credenziali di autenticazione sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi e vengono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione o di eventi anomali;



- il sistema di autorizzazione prevede l'accesso alle sole informazioni a cui un addetto è autorizzato;
- ad ogni utente viene messo a disposizione un account personale con specifici diritti di accesso in base al proprio profilo di autorizzazione ai dati, con le sole funzioni software a lui riservate. I profili di autorizzazione delle singole utenze o dei gruppi vengono definiti sulla base dei principi del need to know e segregation of duties;
- viene svolta una verifica delle autorizzazioni concesse sulle cartelle di rete e agli utenti del gestionale;
- > su tutte le postazioni di lavoro è attivo un antivirus e antimalware che garantisce anche la sicurezza nella navigazione internet;
- ai fini della protezione della posta elettronica aziendale viene utilizzato l'antispam di MS Office 365:
- quanto agli aggiornamenti software dei sistemi operativi dei server e delle postazioni di lavoro è attivo il software WSUS della Microsoft che aggiorna i client appena il fornitore rende disponibili gli aggiornamenti, mentre sui server è manuale ed è programmato con scadenza semestrale (è in corso un processo di rinnovamento tecnologico);
- > quanto al sistema antintrusione interno, è attivo il servizio dhcp che fornisce l'indirizzo IP;
- per utilizzare internet con le reti wireless occorre che il mac address sia comunicato al ced ed autorizzato;
- lo screensaver si attiva automaticamente dopo 15 minuti per policy di dominio;
- le reti wireless presenti in azienda sono protette tramite autenticazione e chiave criptata;
- > è prevista una wi-fi guest separata dalla rete aziendale (EmiliaRomagnaWIFI);
- ➤ al fine di impedire che soggetti non autorizzati continuino ad accedere anche dopo l'eventuale cessazione dell'incarico, viene costantemente aggiornato l'accesso ai MAC ADDRESS;
- > quanto al sistema anti-intrusione accessi esterni, è presente il Firewall Check-point;
- è presente il filtro alla navigazione in base al tipo di categorie dei siti;
- quanto alla verifica periodica degli accessi VPN concessi: sul firewall sono configurate VPN statiche per i fornitori che si devono collegare per motivi di manutenzione software. Vengono configurati degli utenti puntuali per ogni ditta. Periodicamente vengono analizzati gli utenti VPN e disattivati in base al fatto che non hanno più contatti con Acer;
- il Datacenter interno è dotato di chiusura e accesso tramite badge elettronico;
- l'hardware in dismissione contenente dati personali viene conservato al ced;
- è in corso di redazione una procedura per la dismissione sicura dell'hardware contenente dati personali;
- è prevista una procedura di gestione degli incidenti;
- è presente il sistema di backup VVEAMS che provvede al salvataggio periodico, con cadenza giornaliera, dei dati e con cadenza settimanale dell'infrastruttura virtuale. Il backup viene replicato presso un datacenter esterno messo a disposizione da VVEAMS (contratto di servizio);



- ➢ è presente un piano di Disaster Ricovery e sono presenti politiche e procedure di Business
 Continuity in modo da garantire la capacità di continuare a erogare servizi di sicurezza delle
 informazioni a seguito di un incidente o evento avverso;
- la sala in cui risiedono i sistemi è dotata di climatizzazione e sistema anti incendio;
- il sistema informativo è salvaguardato dalle interruzioni di energia elettrica;
- → è presente una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle
 misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza dell'infrastruttura;
- tutti i software e i sistemi operativi sono dotati di regolare licenza d'uso;
- periodicamente vengono documentati e aggiornati i privilegi degli amministratori;
- ➢ le credenziali degli amministratori sono conservate e gestite conformemente a quanto prescritto dal Garante Privacy;
- esiste il log degli accessi al sistema (dominio);
- > il ced gestisce l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi;
- > l'inventario viene aggiornato quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete;
- l'inventario dei software utilizzati e delle relative versioni è gestito dal ced;
- > vengono eseguite scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzati.

Acer Bologna ha inoltre adottato un **Regolamento per l'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici** che disciplina:

- l'utilizzo del Personal Computer;
- la gestione e assegnazione delle credenziali di autenticazione;
- l'utilizzo della rete della Acer Bologna;
- l'utilizzo di dispositivi elettronici;
- l'utilizzo e la conservazione dei supporti rimovibili;
- l'uso della posta elettronica;
- la navigazione in Internet;
- la protezione antivirus;
- la partecipazione a social media;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di Privacy;
- l'accesso ai dati trattati dall'utente;
- il sistema di controlli graduali;
- le sanzioni.

Tale regolamento, le cui disposizioni si richiamano, deve ritenersi parte integrante della presente parte speciale del Modello.



Si precisa inoltre Che ACER BOLOGNA ha adottato un sistema di gestione privacy e della sicurezza informatica conforme alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), alla normativa italiana di recepimento e alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.

8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, lo stesso è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001



Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 Reati societari

- "1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di **false comunicazioni sociali** previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

(...)

- h) per il delitto di **impedito controllo**, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- I) per il delitto di **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di **aggiotaggio**, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di **omessa comunicazione del conflitto d'interessi** previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto **di corruzione tra privati**, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di **istigazione** di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali - Art. 2621 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità - Art. 2621-bis c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni delle società quotate - Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa



appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Indebita restituzione di conferimenti - Art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinque il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori - Art. 2629 c.c.



Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale - Art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - Art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea - Art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Impedito controllo - Art. 2625 comma 2 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Aggiotaggio - Art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.



Omessa comunicazione del conflitto di interessi - Art. 2629-bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Art. 2638 commi 1 e 2 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riquardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Corruzione tra privati - Art. 2635 comma 3 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si



applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati - Art. 2635-bis comma 1 c.c.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Reati rilevanti

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale, all'esito della valutazione dei rischi in relazione alle diverse aree di attività, i reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 che si ritengono rilevanti per Acer Bologna, in quanto potrebbe sussistere un profilo di rischio di realizzazione (seppur astratto e/o lieve per taluni di essi), sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);



- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Reati non rilevanti

Si ritengono, invece, non rilevanti per Acer Bologna in quanto non comportano profili di rischio, le seguenti fattispecie di reato:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Acer Bologna ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001:

- Tenuta della contabilità e verifica delle informazioni e dei dati inseriti in essa inseriti;
- Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni dell'Ente previste dalla legge;
- Gestione delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio dei Revisori e con la società di revisione;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- Gestione delle operazioni infragruppo.

Corruzione tra privati/Istigazione alla corruzione tra privati

- Gestione Approvvigionamenti;
- Gestione acquisizioni e dismissioni patrimoniali non erp;
- Gestione unità commerciali;
- Gestione dei rapporti contrattuali;
- Gestione del contenzioso.



3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi di comportamento e i protocolli preventivi che Acer Bologna è chiamata ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso **divieto** a carico dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle aree a rischio reato individuate di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi, i protocolli, i regolamenti e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni dell'Ente, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Organi dell'Ente, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà Assembleare;
- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
- assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;



- assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni dell'Ente, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi dell'Ente;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'Ente;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente o di terzi;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Ente;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti promuovere l'immagine di Acer Bologna;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di terze parti che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;



- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: viene garantita l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: sono state emanate disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Deleghe e procure**: è presente un sistema di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.
- **Tracciabilità**: le operazioni relative alle attività sensibili devono essere adeguatamente registrate. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali e tramite il sistema informatico.

Tutti i "processi sensibili" ai fini della commissione di reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 di Acer Bologna sono soggetti al rispetto dei suddetti Principi Generali di Controllo.

6. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

In seguito all'analisi dei rischi di commissione dei reati societari, Acer Bologna ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l'elaborazione di protocolli, regolamenti e procedure finalizzati a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Parte Speciale.

In particolare:

- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento dell'approvazione del presente Modello);
- Procedura PSG-2 Appalti e approvvigionamenti;
- Procedura PSA-17 Acquisizioni-dismissioni patrimoniali non erp;
- Procedura PSA-22 Assegnazione in locazione e gestione unità commerciali.



Per quanto concerne il processo di formazione del bilancio devono inoltre evidenziarsi i controlli svolti da parte del Collegio dei Revisori, della società di revisione e del consulente esterno.

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati societari, lo stesso è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

PARTE SPECIALE D

REATI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001



Articolo 25-septies D.Lgs. 231/01

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

- "1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."
- (1) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



1. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231 del 2001 in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, fattispecie entrambe rilevanti per Acer Bologna.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."



L'art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti" definisce la natura delle lesioni personali gravi e gravissime.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

2. LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Acer Bologna riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Conseguentemente, l'Ente adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno dell'Ente (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per l'Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito del documento aziendale di valutazione dei rischi.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità,



completezza e accuratezza. Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del DVR, fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Nonostante le sostanziali difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il rischio di commissione reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal momento che, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001, tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali - i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero, infatti, astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'ente, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro- l'analisi dell'operatività aziendale, ha messo in luce, nell'ambito della macro area a rischio "Gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro", le seguenti attività sensibili.

Processo	Attività a rischio	Potenziali cause di infortuni o malattie professionali
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure	Evento che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Evento che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Evento che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del primo soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti alle emergenze	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'evento



		Assenza di istruzioni per l'abbandono delle
	Addestramento emergenze	aree pericolose in caso di
	Addestramento emergenze	·
	C-+:	emergenza
	Gestione della verifica di	Evento dovuto alla non idoneità del
Sorveglianza sanitaria	idoneità dei lavoratori	lavoratore alla mansione
_	Aggiornamento del protocollo	Evento dovuto alla non idoneità del
	di sorveglianza sanitaria	lavoratore alla mansione
	Formazione lavoratori	Mancata informazione e formazione sui
Informazione e Formazione	Nuove assunzioni	rischi, sulle conseguenti misure e
lavoratori	Cambi mansione	_
lavoratori	Modifiche processo o	procedure di prevenzione e protezione,
	attrezzature o sostanze	есс.
		Mancata attuazione di specifiche misure di
		prevenzione e protezione al verificarsi di
Segnalazione, rilevazione,	Analisi eventi e definizione	un evento che non ha causato infortuni, o
registrazione e gestione degli	delle azioni correttive	ne ha causato di lieve entità
infortuni e degli incidenti	3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mancata attuazione di misure correttive a
		seguito del verificarsi di un infortunio
		Assenza di verifica dell'idoneità tecnico
	Qualifica dei fornitori	_
		professionale del fornitore
	Informazione sui rischi,	Carenza di informazioni ai fornitori sui
	misure di prevenzione ed	pericoli esistenti nelle aree nelle quali
	emergenza	opera o sui divieti
Gestione degli appalti	Vigilanza sull'operato dei	Conseguenze per lavoratori dovuta ad
	fornitori	omessa vigilanza sulle misure di
	Torritori	prevenzione
		Mancata analisi dei rischi correlati alla
	Valutazione dei rischi per	presenza contemporanea di diversi
	interferenze	fornitori o dall'attività dell'azienda in
		presenza di fornitori
	Definizione specifiche di	Hillian di attac
	acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non
	Collaudi e/o verifiche prima	conformi o con presenza di rischi palesi
	dell'installazione	all'atto dell'installazione
Acquisto e gestione di		Assenza o non disponibilità di
impianti, macchine e	Conservazione manuali d'uso	strumenti informativi per la gestione dei
attrezzature	e/o manutenzione	rischi in alcune attività (ad
	S, Sa.ratenzione	esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed	Assenza di informazione e formazione
	informazione dei lavoratori	degli operatori sui rischi e sulle modalità



		operative per la nuova
		macchina/attrezzatura/impianto
	Gestione schede di sicurezza	Malattia professionale per esposizione a
	e valutazione del rischio	sostanze pericolose in assenza di
		una valutazione preliminare o senza
Acquisto e utilizzo sostanze	Modalità di deposito e	prevedere misure di prevenzione e
pericolose	utilizzo	protezione
		Assenza di informazione sui rischi e sulle
	Informazione dei lavoratori	modalità di primo soccorso
	Esecuzione e registrazione	modulica di primo soccorso
	delle verifiche periodiche su	
	attrezzature e impianti che	
	possono generare incidenti	
	<u> </u>	
	Esecuzione e registrazione	
Manutenzione	manutenzione, verifica e	A
ivianutenzione	controllo	Assenza o carenza di attività di
	delle verifiche periodiche sui	manutenzione, verifica e controllo
	presidi di prevenzione e	
	protezione	
	Controllo dispositivi di	Assenza di interventi su fattispecie di
	sicurezza macchine	rischio segnalate
	Verifica dello stato dei luoghi	Mancata vigilanza sull'idoneità di strutture
Luoghi di lavoro	di lavoro	e luoghi di lavoro
	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione	Secreta di Di i moni daegaan di riseni
	e informazione sull'utilizzo	Mancata fornitura, manutenzione o
	dei DPI	sostituzione dei DPI
Gestione dei DPI	Informazione e Formazione	Mancata informazione e formazione sul
	dei lavoratori	corretto utilizzo dei DPI
	deriavoratori	Mancata vigilanza sul corretto utilizzo dei
	Controllo sul corretto utilizzo	DPI
	Verifica del rispetto delle	
Gestione delle attività di monitoraggio e verifica	misure di prevenzione e	
	protezione adottate	Mancata attuazione del monitoraggio
	Р	Wancata attauzione dei momtoraggio
	Monitoraggio del sistema	
Gestione della	Monitoraggia assistant	Manage viewatta dallada
documentazione	Monitoraggio scadenze	Mancato rispetto delle scadenze
L	<u> </u>	l .



3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25-septies del Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente sia ai lavoratori e ai soggetti interni all'ente cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a terze parti che collaborano con Acer Bologna (ivi inclusi fornitori, consulenti, appaltatori, ecc.) tenute, comunque, all'osservanza delle norme antinfortunistiche, in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede **l'espresso divieto, per tutti i destinatari** del Modello adottato dall'ente, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale, ovvero di altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- d) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- e) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- f) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- g) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- h) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare, sulla base di quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 (norma che indica i requisiti minimi che deve possedere il Modello affinché possa avere efficacia esimente



della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di direttive atte alla modifica di natura organizzativa di presidi di emergenza, primo soccorso:
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, Acer Bologna provvede a predisporre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti;
- un'articolazione di funzioni che assicuri il presidio di soggetti in possesso delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di salute e sicurezza dal medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e dell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni,



conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro o dal suo Delegato;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal delegato e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Delegato, ai Preposti, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito nella presente Parte speciale al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali situazioni di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ACER BOLOGNA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Acer Bologna si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore, nel rispetto di un'adeguata segregazione di funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi monitora il processo, e i relativi riferimenti sono stati riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi. Si riporta un breve schema nel quale sono indicate le figure di riferimento dell'organigramma della sicurezza.



	Il Datore di Lavoro è individuato nella figura del Presidente del Consiglio di
	Amministrazione.
	E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
	che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto
Datore di Lavoro	esercita i poteri decisionali e di spesa.
	Può delegare le sue funzioni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ad
	altri soggetti.
	Gli unici obblighi del datore di lavoro non delegabili sono:
	a) la valutazione dei rischi e la conseguente redazione del DVR;
	b) la nomina del RSPP.
	È stato individuato nella figura del Direttore del Servizio Tecnico, soggetto in
Datore di Lavoro Delegato	possesso dei requisiti professionali e di esperienza necessari per l'esercizio
	delle funzioni, a cui stati conferiti autonomi poteri decisionali e di spesa.
	Il Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta la figura di riferimento
	consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati
	nell'art. 33 D.Lgs. 81/08.
Servizio di Prevenzione e	Provvede in particolare ad individuare i fattori di rischio, alla relativa
Protezione dai rischi	valutazione e conseguente individuazione delle misure per la sicurezza e la
SPP	salubrità degli ambienti di lavoro.
	Provvede inoltre ad elaborare procedure di sicurezza per le varie attività
	aziendali e, per quanto di competenza, misure preventive e protettive,
	proponendo altresì programmi di informazione e formazione ai lavoratori.
	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
Dirigenti	e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive
Dirigenti	del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilanza su di essa.
	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
	gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
	sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle
	direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
Preposti	lavoratori. I preposti dispongono di un potere di intervento in caso di
	comportamenti non conformi e di interruzione dell'attività in caso di
	mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
	dell'inosservanza o, ancora, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e
	delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante
	la vigilanza.
Medico Competente	Figura esterna incaricata dall'Azienda del monitoraggio sanitario dei
	lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP predisponendo le
	misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Demonsoratembs dellares	Persona eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
Rappresentante dei Lavoratori	sindacali in azienda per rappresentare gli stessi per quanto concerne gli
per la Sicurezza (RLS)	aspetti della salute e sicurezza del lavoro in Acer Bologna.



Riceve una formazione adeguata in merito agli aspetti riguardanti la tut		
	la sicurezza dei lavoratori. A tal fine è consultata preventivamente in mer alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazio	
	realizzazione e verifica della prevenzione in azienda.	
	Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di	
	prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.	
	Riceve dal Servizio di Prevenzione e Protezione le informazioni e la	
	documentazione aziendale inerente la sicurezza per segnalare allo stesso le	
	deficienze di mezzi e dispositivi presenti nello stabilimento.	
	Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono	
Lavoratori	un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro,	
Lavoratori	con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,	
	un'arte o una professione.	
	È costituita da lavoratori di estrazione promiscua e normalmente dediti ad	
	altre mansioni.	
	Per fronteggiare le diverse situazioni ipotizzabili (quali primo soccorso,	
Squadra di emergenza	incendio, necessità di evacuazione, incidenti rilevanti ed altre emergenze), il	
aziendale	personale inserito nella squadra è in possesso di specifiche idoneità, è	
	addestrato con corsi di formazione svolti nel rispetto delle disposizioni del	
Addetti antincendio	D.Lgs. 81/08 ed è mantenuto costantemente aggiornato con corsi di	
Addetti primo soccorso	aggiornamento ed esercitazioni pratiche. I componenti della squadra	
	svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate,	
	promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate.	
	A tali soggetti sono demandati poteri decisionali, compiti preventivi di	
	gestione della sicurezza e mansioni operative di primo intervento in caso di	
	emergenza.	

5. Presidi specifici di controllo e procedure di prevenzione

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- a) DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/08, con riferimento a ogni sede lavorativa;
- b) documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- c) ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- d) documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico;
- e) documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- f) documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- g) piano di emergenza e di gestione delle emergenze;



- h) verifica periodica degli impianti;
- i) procedure relative alla gestione degli appalti;
- j) procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- k) DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali.

Acer Bologna ha ritenuto di implementare un sistema di controllo dei rischi per la Salute e Sicurezza sul lavoro integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Di seguito sono riportati i principali presidi di controllo e le procedure sviluppate al fine di garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Attribuzione di ruoli,	Ruoli e responsabilità circa la gestione degli aspetti relativi a salute e sicurezza sono
compiti e responsabilità	definiti secondo quanto previsto dalle normative applicabili e formalmente
in materia SSL nel	identificati nell'organigramma della sicurezza aziendale. Tutti i ruoli aziendali sono
rispetto del principio	regolamentati da specifiche nomine scritte che gestiscono competenze e
della segregazione delle	responsabilità.
funzioni e di specifici	I nominativi dei soggetti cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di SSL sono
requisiti	stati diffusi nell'ambito dell'organizzazione.
Definizione del sistema	La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è conferita nel rispetto
di deleghe e poteri	delle previsioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08.
Tracciabilità,	
ripercorribilità e	
conservazione di tutta	La documentazione e le registrazioni relative a SSL sono gestite e archiviate ad opera
la documentazione	del RSPP e delle funzioni deputate.
relativa ai controlli	
Pianificazione e	
monitoraggio degli	Gli impegni di spesa in materia di SSL sono formalizzati e pianificati nel bilancio di
impegni di spesa in	previsione e sono monitorati.
materia di SSL	
Valutazione dei rischi e predisposizione delle	In azienda è stata svolta, in accordo a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi.
misure di prevenzione e	L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un
protezione conseguenti	sistema di gestione aziendale finalizzato <i>alla prevenzione, alla riduzione, al controllo</i>
(DVR)	dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. L'atto finale della
Art. 30, comma 1, lett. <i>b)</i> TUS	valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza.



	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi e i relativi documenti sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o richieste di malattie professionali, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Inoltre, gli interventi programmati a seguito della valutazione dei rischi, le riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, la consultazione e partecipazione dei lavoratori ed il programma di formazione, consentono la verifica continua della valutazione dei rischi, così come indicato dal D.Lgs. n. 81/2008.
Agenti chimici, fisici e biologici Art. 30, comma 1, lett. a) TUS	Gli eventuali rischi da agenti chimici, fisici e biologici sono stati correttamente valutati in sede di DVR.
Luoghi di lavoro Art. 30, comma 1, lett. a) TUS	Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti: - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente apposta nei luoghi appropriati indicante pericoli, obblighi e divieti; - dispositivi adeguati per combattere l'incendio; - contratti di manutenzione regolare per gli estintori; - cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro; - vengono applicate misure generali di tutela quali il rispetto dei principi ergonomici; - viene assicurata la regolare manutenzione degli ambienti, compresa la pulizia e l'igiene degli stessi; - i rischi da interferenza sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa specifica; - gli impianti elettrici sono stati realizzati a regola d'arte e sono dotati di dichiarazione di conformità ai sensi di legge; - ecc.
Emergenze Primo soccorso Art. 30, comma 1, lett. c) TUS	Sono identificate le modalità e i criteri per la gestione delle emergenze, nonché le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso. Il Piano di Emergenza e di evacuazione è formalizzato. Sono definite modalità, frequenza e tracciabilità delle prove di evacuazione periodiche e di simulazione delle situazioni di emergenza.



	Vengono svolte prove di evacuazione e di simulazione delle situazioni di emergenza.	
	E' prevista la formazione e l'addestramento.	
	Si procede con la manutenzione e la verifica dei presidi e delle dotazioni per le	
	emergenze.	
	È prevista la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o	
	dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto	
	d'opera, nonché la promozione del coordinamento degli interventi di protezione e	
	prevenzione, mediante scambio di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti	
Gestione degli appalti	alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e con le attività proprie di	
Cooncine angli appaini	ACER, in conformità a quanto indicato nell'art. 26 D.Lgs. 81/08.	
Art. 30, comma 1, lett. c)	Si richiamano:	
TUS	- Procedura PSG 2 Appalti e Approvvigionamenti;	
103	- Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs.	
	50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza,	
	formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento	
	dell'approvazione del presente Modello):	
	- Procedura PST-4 <i>Direzione lavori.</i>	
Riunioni periodiche di		
sicurezza ex art. 35 D.	Quale occasione di confronto e coordinamento tra le figure interessate alla gestione	
Lgs. 81/2008	della sicurezza aziendale viene effettuata, almeno una volta l'anno, la Riunione	
	periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 D.Lgs. 81/08 e con la partecipazione di	
Art. 30, comma 1,	datore di lavoro, delegato, RSPP, RLS e medico competente. Detta riunione viene	
lett. c) TUS	verbalizzata.	
Consultazioni del		
rappresentante dei		
lavoratori per la	Il RLS è consultato tutte le volte in cui si versa in un'ipotesi prevista dall'art. 50 D.Lgs.	
sicurezza	81/08.	
Art. 30, comma 1,		
lett. c) TUS		
	Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza Acer	
	Bologna utilizza macchinari, attrezzature e impianti conformi alla normativa vigente	
Attrezzature, impianti,	o richiede evidenza di tali conformità qualora gli stessi non siano di sua proprietà.	
manutenzione	Inoltre la conformità viene garantita da omologazioni, certificazioni, tarature e	
Impianti e	marcature CE nei casi previsti dalla legge.	
manutenzione		
	Si richiama:	
Art. 30, comma 1,	- Procedura di qualità PST-1 <i>Manutenzione;</i>	
lett. a) TUS	- Procedura PST-2 Conduzione impianti tecnologici;	
.513. 37 100		



E' redatto, monitorato ed aggiornato un programma di formazione annuale dei lavoratori. La formazione è differenziata in base alle mansioni affidate ai lavoratori e viene erogata conformemente a quanto previsto dall'Accorso Stato-Regioni. Per quanto riguarda la formazione specifica delle figure previste dalla normativa (es. addetti antincendio e al primo soccorso, preposti, RLS, RSPP), i soggetti designati effettuano appositi corsi di formazione, erogati da enti di formazione abilitati, secondo le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa stessa. Sono monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la Formazione, partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione di informazione, tutti i lavoratori è registrata in apposita modulistica e gli attestati di frequenza ai addestramento corsi di formazione esterni sono archiviati. lavoratori Si richiama: Art. 30, comma 1, lett. Procedura PSG-7 Addestramento e formazione personale. e) TUS E' garantita l'informazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono resi disponibili ai lavoratori i documenti e le informazioni riguardanti sia gli aspetti di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia informazioni specifiche riferite all'ente (es. nominativo del medico competente, addetti alla squadra di emergenza) L'informazione ai lavoratori in materia di SSL è garantita anche per tramite del coinvolgimento dei loro rappresentanti. Sono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Lo stesso provvede all'istituzione e aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori e a svolgere attività di informazione agli stessi sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti. Con cadenza periodica i lavoratori sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità alla mansione. Le visite mediche sono effettuate secondo quanto previsto Sorveglianza sanitaria dalla normativa vigente a tutela della SSL o su richiesta del lavoratore. Art. 30, comma 1, I risultati delle visite periodiche effettuate dal Medico Competente agli ambienti di lett. d) TUS lavoro sono tracciati in appositi verbali. L'informativa da parte del Medico Competente nei confronti dei lavoratori, dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa è fornita in occasione delle visite mediche, dei sopraluoghi periodici e del materiale informativo consegnato ai lavoratori. Acquisizione di documentazioni e L'ente procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per obbligatorie di legge ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Art. 30, comma 1, lett. g) TUS



Vigilanza del rispetto	
delle procedure e delle	Sono periodicamente monitorate l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di
-	· ·
istruzioni di lavoro in	prevenzione e protezione. Tali misure sono tempestivamente sostituite, modificate
sicurezza da parte dei	o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche
lavoratori e periodiche	parziale, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.
verifiche sulla	
applicazione e sulla	Si richiama:
efficacia delle	- Procedura PSQ-5 Gestione delle Non Conformità, azioni correttive e di
procedure adottate	miglioramento.
Art. 30 comma 1 lett. f) e	
h) TUS	
Riesame periodico del sistema sicurezza	In occasione dello svolgimento della riunione periodica viene riesaminato il sistema allo scopo di fornire al datore di lavoro elementi utili a decidere eventuali interventi correttivi.
Gestione infortuni	Gli infortuni sul lavoro sono tracciati e comunicati agli enti competenti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. L'andamento del fenomeno infortunistico e la relativa individuazione di eventuali azioni preventive e correttive è discussa in occasione della riunione periodica <i>ex</i> art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Fermo restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è compito dell'OdV:

- verificare il rispetto da parte dei destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle procedure aziendali;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo
 o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della
 salute e sicurezza sul lavoro, attraverso verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della
 collaborazione di professionisti competenti in materia);
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.







Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

Parte speciale E

REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001



Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

- "1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione - Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riquarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio - Art. 648-bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riquarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art. 648-ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio - Art. 648-ter.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001.

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnicocostruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto



o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un inquisto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Si precisa che l'art. 25-octies.1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 prevede che rilevi ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, salvo che integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2. REATI RILEVANTI

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale, all'esito della valutazione dei rischi in relazione alle diverse aree di attività, si ritiene che, ad eccezione del delitto di cui all'art. 493quater c.p., tutti gli altri reati di cui all'art. 25-octies e all'art. 25-octies.1del D.Lgs. 231/2001 siano rilevanti per Acer Bologna in quanto potrebbe sussistere un profilo di rischio di realizzazione (seppur astratto e/o lieve).

3. I PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Acer Bologna ha consentito di individuare come sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies e dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, i seguenti:



- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione della tesoreria:
- Gestione dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
- Gestione degli approvvigionamenti;
- Gestione delle gare e degli appalti;
- Gestione dell'acquisto di immobili;
- Gestione delle vendite di immobili;
- Gestione dei rapporti infragruppo.

4. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili sopra identificate affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi di comportamento e i protocolli preventivi che Acer Bologna è chiamata ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi di comportamento di seguito riportati si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di Acer Bologna, mentre si applicano ai collaboratori, fornitori, partner e consulenti esterni in forza di specifiche clausole contrattuali.

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili sopra individuate sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-octies e all'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente sezione di parte speciale.



Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- riconoscere compensi in favore di controparti contrattuali tra cui fornitori e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti oppure falsificarli o alterarne l'utilizzo o, ancora, possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, e in particolare:

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;



- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o con le società del gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

6. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: viene garantita l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di regolamenti, procedure e istruzioni operative: sono state emanate disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Deleghe e procure: è presente un sistema di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.
- Tracciabilità: le operazioni relative alle attività sensibili vengono adeguatamente registrate. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, tramite appositi supporti documentali ed il sistema informatico.

Tutti i "processi sensibili" ai fini della commissione di reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 di Acer Bologna sono soggetti al rispetto dei suddetti Principi Generali di Controllo.

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

In seguito all'analisi dei rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-octies e all'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, Acer Bologna ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l'elaborazione di protocolli, regolamenti e procedure finalizzati a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Parte Speciale.

Acer Bologna ha provveduto a individuare e porre in essere, nell'ambito delle aree a rischio individuate, specifici controlli atti a mitigare i fattori di rischio relativi alle attività sensibili, così sintetizzabili:



- previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- previsione di sistematiche attività di verifica della regolarità dei pagamenti (verso terzi e operazioni infragruppo);
- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità e delle capacità tecnico- professionali dei partner commerciali/finanziari;
- effettuazione di sistematiche attività di verifica sulla tesoreria;

Si richiamano in questa sede:

- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento dell'approvazione del presente Modello);
- Procedura PSG-2 Appalti ed approvvigionamenti.
- Procedura PSA-17 Acquisizioni/dismissioni patrimoniali non ERP;
- Procedura PSA-4 Bollettazione e incassi;
- Procedura PSA-5 Rendicontazione servizi;
- Procedura PSA-22 Locazione e gestione unità commerciali.

Si precisa inoltre che Acer Bologna, per quanto concerne il settore degli appalti è soggetta alla disciplina pubblicistica del D.Lgs. 50/2016 e di conseguenza anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari *ex* Legge 136/2010.

8. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, lo stesso è tenuto a:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies e all'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25octies e all'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001;
- c) definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- d) esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

PARTE SPECIALE F

REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001



Articolo 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 Reati ambientali

- **"1.** In relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento auote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- **2.** In relazione alla commissione dei **reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,** si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;



- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- **3.** In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- **4.** In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549**, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- **5.** In relazione alla commissione dei **reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.



- **6.** Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **7.** Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001



REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Articolo 452-bis Inquinamento Ambientale

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Articolo 452-quater Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e consequibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Articolo 452-quinquies Delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Articolo 452-sexies

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Articolo 452-*octies*Circostanze aggravanti

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."



Articolo 452-quaterdecies Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- "1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
- 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
- 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 5.E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Articolo 727-bis

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Articolo 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
"TESTO UNICO AMBIENTALE"

Articolo 137 Sanzioni Penali

- "1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.



- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
- 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

Articolo 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- "1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
- 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."

Articolo 257 Bonifica dei siti

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."

Articolo 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine



stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
- 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.
- 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle



tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
- 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo."

Articolo 259 Traffico illecito di rifiuti

- "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."

Articolo 260-bis

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

- "1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
- 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
- 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello



dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

- 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
- 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
- 6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
- 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo..
- 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie."

Articolo 279 Sanzioni

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9



febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

- 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).
- 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
- 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva."

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica."

Articolo 1

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,



- e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
- 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria."

Articolo 2

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa,



alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

- 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.
- 5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato."

Articolo 3-bis

- "1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
- 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo."

Articolo 6

- "1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
- 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
- 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
- 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
- 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione."



REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Articolo 3

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

- "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
- 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adequamento ai nuovi termini.
- 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- 6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007 N. 202

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI

Articolo 8

Inquinamento doloso

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.



3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Articolo 9

Inquinamento colposo

- "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Acer Bologna considera la tutela dell'ambiente un proprio valore aziendale ed un impegno preciso verso la collettività.

Pertanto, si impegna ad operare nel rispetto della normativa ambientale applicabile ed a perseguire i miglioramenti possibili nelle direzioni delineate dagli orientamenti nazionali e internazionali come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali.

L'ente si impegna altresì a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione per le proprie risorse, al fine di accrescerne la sensibilità e attenzione verso l'ambiente.

Le attività che presentano un rischio potenziale e che Acer Bologna ha individuato al proprio interno relativamente ai reati ambientali sono le attività di gestione dei rifiuti e in particolare:

- la gestione dei rifiuti presso le sedi aziendali;
- la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nei cantieri da parte delle imprese appaltatrici (attività di costruzione, manutenzione, ripristino e demolizione degli immobili di competenza).

Reati rilevanti

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 rilevanti per Acer Bologna sono le seguenti:

- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 D.Lgs. 152/2006);
- Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);



- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).

Reati non rilevanti

Si ritiene che non presentino un rischio di realizzazione in Acer Bologna, neppure astratto, i seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Violazione dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07);
- Deposito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 D.Lgs. 152/2006);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art. 3 L. 549/1993).

3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

a) ai Destinatari i principi generali nonché i principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;



b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Acer Bologna in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

I destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In via generale, è fatto obbligo di:

- operare in conformità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e ss.mm.ii.;
- operare in conformità alle leggi, ai regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali, dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

I destinatari del Modello dovranno:

 a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e degli impianti di condizionamento;



- b) nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti attraverso la verifica delle autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario).
- c) rispettare la regolamentazione e gli obblighi legislativi vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, Acer Bologna si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

I soggetti che effettuano per conto dell'ente servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale devono fornire adeguate certificazioni idonee ad attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

4. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E PROCEDURE OPERATIVE

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si precisa che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

Gestione dei rifiuti

Acer Bologna:

- adotta una gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti;
- informa adeguatamente il personale in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori.

Gestione dei rifiuti prodotti presso le sedi aziendali

La procedura prevede che gli stessi vengano depositati in appositi contenitori sulla base della tipologia del rifiuto

È individuata una figura responsabile della verifica della corretta separazione dei rifiuti.



I rifiuti indifferenziati e i rifiuti quali carta, plastica, organico, ecc., vengono prelevati e depositati in area esterna da parte degli addetti dell'impresa di pulizie e successivamente ritirati nell'ambito del servizio di raccolta comunale.

Eventuali interventi manutentivi presso le sedi aziendali su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento.

Gestione dei rifiuti in cantiere

I rifiuti delle attività di cantiere sono gestiti dalle ditte esterne incaricate dello svolgimento dei lavori.

Quanto alle tipologie di rifiuti prodotti presso i cantieri si elencano: rottami ferrosi, cavi elettrici, terra e rocce, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, legno e vetro.

È previsto che:

- i rifiuti vengano depositati negli appositi contenitori;
- sia verificata la corretta separazione dei rifiuti;
- venga verificata l'esistenza dell'autorizzazione al trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte del fornitore.

Qualora siano presenti materiali da costruzione contenenti amianto, una volta appurata la necessità di rimozione amianto, viene individuata l'impresa esecutrice della rimozione amianto.

È prevista la verifica del piano di lavoro, delle autorizzazioni delle imprese coinvolte nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti di amianto, della comunicazione di inizio lavori all'ASL competente, dei documenti consegnati dalla ditta affidataria relativi a stato amianto e smaltimento dei manufatti.

I fornitori di servizi ambientali devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dall'ente;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse all'ente;
- recepire le informazioni fornite dall'ente in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con lo stesso per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente all'ente eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

Con riferimento alle attività a rischio sopra individuate, si richiamano inoltre:

Procedura PSG-2 Appalti e approvvigionamenti;



- ▶ Procedura PST-4 Direzione lavori;
- ▶ Procedura PSQ-5 Gestione delle Non Conformità, azioni correttive e di miglioramento;
- ▶ Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento dell'approvazione del presente Modello).

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali, attraverso verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di professionisti competenti in materia);
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

Parte speciale G

REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001



Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 Reati tributari

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
- 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
- n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di **dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di **omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."



1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

Si riportano le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 D.Lgs. 74/2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

3



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 D.Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 D.Lgs. 74/2000)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"

Dichiarazione infedele (Articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Parte Speciale G - Reati Tributari



Omessa dichiarazione (Articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (Articolo 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Reati rilevanti

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale, all'esito della valutazione dei rischi in relazione alle diverse aree di attività, i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 che si ritengono rilevanti per ACER BOLOGNA, in quanto potrebbe sussistere un profilo di rischio di realizzazione (seppur astratto e/o lieve), sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Reati non rilevanti

In relazione, invece, alle fattispecie di:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000),
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000),
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000),

non si ravvisano profili di rischio per ACER BOLOGNA in quanto, come precisato, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, tali reati devono essere



commessi <u>nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA per un importo</u> <u>superiore ai dieci milioni di euro</u>.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Acer Bologna ha consentito di individuare le seguenti attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Gestione delle attività dichiarative volte alla determinazione di imposte e tributi in genere;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione della fatturazione passiva;
- Gestione della fatturazione attiva;
- Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- Gestione degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori;
- Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Gestione delle note spese;
- Gestione dei rapporti infragruppo.

3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi di comportamento e i protocolli preventivi che Acer Bologna è chiamata ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di Acer Bologna in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.



Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

I soggetti sopra individuati dovranno:

- a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
- c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto di consulenti esterni;
- d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato da consulenti esterni;
- e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali e la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- j) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dall'ente nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- I) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- m) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- n) assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;



o) operare nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare registrazioni contabili in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- b) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- c) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;
- e) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- g) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre l'ente al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- h) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- i) effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza dell'ente;
- j) effettuare operazioni di pagamento senza il previo controllo che tutti i passaggi documentali e autorizzativi previsti siano corretti;
- k) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

5. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

• Segregazione delle attività: viene garantita l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.



- Esistenza di procedure/norme/circolari: sono state emanate disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Deleghe e procure**: è presente un sistema di deleghe e procure formali per l'assegnazione delle responsabilità in relazione ai processi sensibili.
- **Tracciabilità**: il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili è verificabile *ex post*, tramite appositi supporti documentali ed il sistema informatico.

Tutti i "processi sensibili" ai fini della commissione di reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 di Acer Bologna sono soggetti al rispetto dei suddetti Principi Generali di Controllo.

6. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

In seguito all'analisi dei rischi di commissione dei reati tributari, Acer Bologna ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l'elaborazione di protocolli, regolamenti e procedure finalizzati a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Parte Speciale.

Si richiamano in questa sede:

- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Procedura PSG-2 Appalti ed approvvigionamenti;
- Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio (in corso di redazione al momento dell'approvazione del presente Modello).

Come ulteriore presidio, si richiama il controllo svolto da parte dei consulenti fiscali esterni nonché quello del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati tributari, lo stesso è tenuto a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies decies del D.Lgs. 231/2001;



- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Acer Bologna

Parte speciale H

REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

(art. 603-bis c.p.)

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001



Articolo 25-quinquies D.Lgs. 231/01 Delitti contro la personalità individuale

- "1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e **603-bis**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."



1. LE FATTISPECIE DI REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603-bis c.p.) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/1998)

Dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231 del 2001, si è ritenuto che possa rilevare soltanto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. posto che per quanto concerne le altre fattispecie non sussiste un rischio neppure astratto di realizzazione per Acer Bologna.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisoano.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle sequenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riquardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Il reato punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e d'approfittando del loro stato di bisogno.



Potrebbe pertanto sussistere una responsabilità di Acer Bologna, a titolo di concorso ex art. 110 ss. c.p., per i reati commessi dai propri fornitori o appaltatori.

Dei reati previsti dall'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 si ritiene che possa sussistere un profilo di rischio, seppur basso, in relazione a quello di cui all'art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/1998.

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22 COMMA 12-BIS D.LGS. 286/1998)

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui ACER occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Oppure la responsabilità dell'ente potrebbe sorgere a titolo di concorso nel reato con società esterne (agenzie per il lavoro o appaltatori) che utilizzano personale irregolare e di cui ACER si avvale in assenza dei dovuti controlli.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Si ritiene che le aree di attività a rischio reato siano le seguenti:

- Selezione dei fornitori;
- Gestione degli appalti di lavori e servizi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale

3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati dagli amministratori, dai dirigenti e da parte di tutto il personale aziendale coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate.

Tali principi si applicano anche a terze parti che collaborano con l'ente (ivi inclusi fornitori, consulenti, appaltatori, ecc.) tenute all'osservanza dei medesimi in forza di specifiche clausole contrattuali.



Tali regole di condotta, unitamente ad uno scrupoloso rispetto del Codice Etico, sono finalizzate a ragionevolmente prevenire la commissione dei reati medesimi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquies e art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) intrattenere rapporti contrattuali o commerciali con altri soggetti che, per quanto a conoscenza, mettano in essere pratiche di sfruttamento del lavoro in qualsiasi forma ovvero non rispettino i diritti dei lavoratori o in generale della personalità individuale ovvero ancora impieghino lavoratori, siano essi extraeuropei o non, su base irregolare, contravvenendo alle disposizioni in materia di impiego o di immigrazione.

Al fine di evitare la commissione dei reati presupposto di cui alla presente Sezione è previsto che:

- la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che implichino un'alta incidenza di manodopera non qualificata, siano essi fornitori, partner commerciali o tecnici, debba essere svolta con particolare attenzione e sulla base di elementi oggettivi che garantiscano l'affidabilità di tali soggetti anche e soprattutto in relazione al rispetto delle normative in materia di lavoro e previdenza sociale, sicurezza, nonché di immigrazione;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di Acer Bologna, debba essere garantito il rispetto delle norme sull'immigrazione, di tutte le disposizioni giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale;
- debba essere, altresì, garantito il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- tutti i Destinatari anche esterni all'ente debbano prendere atto dei principi di cui al Modello e impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro di tutte le fasce dei lavoratori, con particolare riguardo ai più deboli, alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ai diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa italiana, nonché alle disposizioni in materia di immigrazione.

In ogni caso, è fatto assoluto divieto di:

- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;



- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

4. PRESIDI SPECIFICI DI CONTROLLO

In aggiunta e ad ulteriore specificazione dei principi generali sopra individuati, Acer Bologna si è dotata dei seguenti presidi specifici di controllo.

<u>Selezione</u>, assunzione e gestione del personale

Anche se alla data di redazione del presente Modello non è presente personale straniero, è previsto che, in caso di impiego di soggetti stranieri, ci sia una puntuale verifica del permesso di soggiorno al momento della selezione e dell'assunzione ed un monitoraggio periodico delle scadenze da parte dell'Ufficio Risorse Umane.

Qualora ACER dovesse far ricorso a personale in somministrazione è previsto che ci si rivolga soltanto ad agenzie per il lavoro interinale di primario standing, (previa verifica degli aspetti reputazionali della medesima), attraverso contratti scritti che impongono all'agenzia di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e di impiego di lavoratori stranieri, con obbligo dell'agenzia di trasmettere all'ente i documenti che comprovino il rispetto di tali norme.

Gestione degli appalti di lavori e servizi

È previsto che venga richiesta all'appaltatore, anche a mezzo di apposite clausole contrattuali, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale e di immigrazione.

Si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale secondo la normativa in materia di codice degli appalti.

Si dà atto che alla data di approvazione del presente Modello risulta in corso di redazione il Regolamento per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio.

Si richiama, inoltre, la Procedura PSG-2 Appalti ed approvvigionamenti.

5. COMPITI DELL'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati societari, lo stesso è tenuto a:

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;



- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che Acer Bologna ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sopra indicati;
- definire un sistema di flussi informativi periodici e/o ad evento da parte dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili;
- esaminare le eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.